

Allegato A) all'atto repertorio n. 61633/24052

STATUTO

Art.1)- COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE

1- E' costituita dall'Amministrazione Provinciale di Verona, secondo la volontà testamentaria della signora Maria Barbieri nata a Verona il giorno 11.8.1902 ed ivi morta il giorno 7.6.1973 la

"FONDAZIONE BARBIERI ONLUS"

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

2- La Fondazione ha sede legale in Verona presso l'Amministrazione Provinciale ed è disciplinata dall'art. 12 del C.C.

Art.2)- SCOPO

1- La Fondazione ha per scopo la cura, la riabilitazione, l'educazione e l'inclusione sociale degli spastici della Provincia di Verona.

2- A tal fine, nell'ambito delle sue competenze, coordina, crea, dirige, sostiene e gestisce iniziative socio assistenziali, socio sanitarie, educative e riabilitative a favore degli spastici della provincia di Verona.

3- L'attività della Fondazione si svolge nell'ambito della programmazione socio-sanitaria territoriale.

4- La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

5- La Fondazione, in forma sussidiaria ed accessoria allo scopo principale, al fine di promuovere, sollecitare, sostenere e stimolare i servizi a favore degli spastici, potrà gestire, coordinare e promuovere ulteriori iniziative di servizio nel campo assistenziale, riabilitativo e sociale a favore di altre disabilità, riservando comunque la priorità agli spastici. La Fondazione potrà inoltre svolgere attività finalizzate al reperimento delle risorse da destinare a tali scopi o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse e finalizzate ad ottimizzare i servizi resi a favore degli spastici della Provincia di Verona.

Art.3)- IL PATRIMONIO

1- Il patrimonio netto della Fondazione alla data del 31.12.1997 ammonta a lire 18.291.754.517 (diciottomiliardiduecentonovantunomilionesettecentocinquantaquattromilacinquecentodiciassette) come risulta dal bilancio al 31.12.1997 predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 15.04.1998 ed esaminato con parere favorevole dal Collegio dei Revisori in data 15.04.1998.

2- Tale patrimonio potrà variare in conseguenza dei risultati delle gestioni nonché potrà aumentare per oblazioni, donazioni, legati, ed erogazioni di quanti abbiano desiderio di potenziare la Fondazione.

3- La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con l'impiego e con le rendite del suo patrimonio e con contributi di Enti, organismi vari o privati cittadini.



4- La Fondazione, per il conseguimento delle sue finalità, potrà costruire ed acquistare mobili ed immobili, oppure alienare, nonché assumere ed organizzare tutte le altre iniziative che risultino rispondenti allo scopo.

5- Il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla trasformazione patrimoniale ed alla conseguente destinazione del ricavato nel modo più sicuro, redditizio ed adeguato a perseguire le finalità di cui all'art. 2.

Art.4)- ORGANI

1- Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente.

Art.5)- IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1- Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto di sette persone e cioè:

- a) dal Presidente che sarà nominato dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Verona;
- b) da tre rappresentanti della Provincia nominati dal Presidente della Provincia ai sensi della vigente normativa;
- c) da tre componenti scelti e nominati dal Consiglio Provinciale tra terne di nomi designate dalle associazioni più rappresentative degli spastici operanti nel settore in Provincia di Verona; dette associazioni verranno scelte secondo criteri definiti da apposito regolamento.

In difetto di designazione entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, il Consiglio Provinciale provvederà ad elezione diretta, prescindendo dalle designazioni.

2- Intervenute le nomine, il Presidente provvederà con proprio provvedimento alla costituzione del Consiglio di Amministrazione.

3- Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica tre anni. La sua rinnovazione avverrà secondo le modalità previste dal presente statuto e nel rispetto dei termini previsti dalla legge.

Gli Amministratori, esclusi i componenti di cui alla precedente lettera c) del comma 1, durano in carica per non più di due mandati consecutivi.

I Consiglieri decadono dalla carica dopo tre assenze non giustificate.

4- Le nomine di cui al precedente comma 1 - lett. b) e c), - debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento. In mancanza, interviene la competente struttura regionale mediante apposito provvedimento sostitutivo ai sensi della normativa vigente.

Art.6)- COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1- Il Consiglio di Amministrazione definisce gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

Ha l'obbligo di predisporre e approvare il bilancio annuale.

In particolare delibera:

- a) sullo statuto e sue modifiche;
- b) i regolamenti interni relativi alle norme di realizzazione dei servizi di educazione e cura, ai servizi generali, al servizio amministrativo e gli altri regolamenti similari;
- c) il regolamento organico del personale e la relativa pianta organica;
- d) l'approvazione dell'inventario dei beni;
- e) entro il mese di ottobre il bilancio di previsione ed entro il mese di aprile il conto consuntivo;
- f) i programmi di intervento della Fondazione;
- g) di nominare il Segretario, stabilendone i compiti e retribuzione;
- h) l'alienazione, l'acquisto, la permuta e la locazione di immobili;
- i) l'alienazione e l'acquisto di titoli del debito pubblico o di altri titoli;
- l) l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- m) la determinazione dei corrispettivi dei servizi erogati;
- n) sulla possibilità di istituire sedi secondarie e/o uffici amministrativi;
- o) tutti i provvedimenti demandati al Consiglio di Amministrazione dalle leggi, dai regolamenti e dallo Stato.

Art.7)- MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1- Il Consiglio di Amministrazione è convocato di norma almeno due volte l'anno in seduta ordinaria dal Presidente o da chi lo sostituisce.

2- È convocato straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta almeno da tre dei suoi membri.

3- L'avviso di convocazione deve essere consegnato al domicilio degli Amministratori almeno tre giorni prima della seduta e deve contenere l'ordine del giorno stabilito dal Presidente. Verranno inseriti all'ordine del giorno anche specifici argomenti richiesti da almeno tre componenti il Consiglio di Amministrazione.

4- Per le convocazioni d'urgenza basta che l'avviso di convocazione, con relativo ordine del giorno, sia consegnato ai Consiglieri almeno 24 ore prima.

5- Il Consiglio è presieduto dal Presidente o da chi lo sostituisce, il quale ne regola l'andamento e lo svolgimento delle discussioni e delle votazioni.

6- Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Ad esse partecipa con diritto di voto consultivo, di cui deve essere dato atto a verbale, il Segretario Direttore, o chi ne fa le veci.

7- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, d'ufficio o su richiesta di almeno tre componenti del Consiglio stesso, può ammettere, durante la discussione, l'intervento, ai fini

informativi, di dipendenti ed anche di consulenti o di esperti.

8- Per la validità del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza di almeno quattro componenti, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente a maggioranza dei presenti.

9- Per la validità delle adunanze non sarà computato chi, avendo interesse, non può prendere parte alle deliberazioni.

10- Le votazioni sono sempre espresse per voto palese. Si procede al voto segreto quanto si tratti di questioni concernenti persone o su richiesta esplicita di almeno quattro membri del Consiglio di Amministrazione.

11- A parità di voti la deliberazione si intende respinta.

12- Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono proposte dal Presidente in relazione alle esigenze di buon funzionamento dell'Ente e sono illustrate al Consiglio dal Presidente medesimo o da un Consigliere da lui personalmente delegato.

13- I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione sono stesi dal Segretario in ordine cronologico e firmati dal Presidente, dal Segretario e dai Consiglieri intervenuti.

Art.8)- IL PRESIDENTE

1- Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Promuove e dirige l'attività del Consiglio di Amministrazione e garantisce l'esecuzione delle sue deliberazioni.

2- Adotta tutti i provvedimenti che gli competono previsti dalle leggi, dai regolamenti e dallo Statuto.

3- In caso di assenza od impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente, nominato dal Presidente fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

4- Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione e propone le materie da trattare nelle adunanze, firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la modifica qualora si renda necessario.

5- Adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, riferendo nel più breve tempo massimo 40 giorni e secondo le competenze al Consiglio di Amministrazione.

Art.9)- SEGRETARIO - DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario - Direttore Amministrativo per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui in appresso:

1- Il Segretario - Direttore Amministrativo è delegato dal Consiglio alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa della Fondazione e come tale può adottare tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili secondo le direttive impartite.

2- Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali.

3- Al Segretario - Direttore Amministrativo possono inoltre essere attribuite altre competenze sulla base delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Art.10)- RAPPRESENTANZA DEGLI UTENTI

1- È istituita una Rappresentanza degli Utenti le cui norme regolamentari e costitutive dovranno essere determinate da un apposito regolamento interno.

2- Scopo della Rappresentanza degli Utenti è di realizzare la collaborazione attiva degli utenti al raggiungimento dei fini della Fondazione, fornendo al Consiglio di Amministrazione suggerimenti e proposte per una migliore realizzazione dei programmi, collaborando con il Consiglio di Amministrazione, con gli utenti e con il personale al fine di rafforzare i rapporti di solidarietà e di reciproca comprensione, esprimendo pareri e proposte sull'attuazione di programmi di occupazione e di tempo libero.

Art.11)- FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI

1- L'azione di quanti agiscono nella Fondazione deve essere sempre ispirata al proseguimento degli scopi della Fondazione, ponendo innanzitutto la necessità di sovvenire alle esigenze degli utenti senza distinzione di condizioni personali e sociali.

2- L'azione degli Organi della Fondazione, ciascuno nell'ambito della propria responsabilità, deve essere rivolta ad assicurare il buon andamento di tutti i servizi che saranno retti dal principio di cooperazione e di informalità.

Art.12)- REGOLAMENTI INTERNI

1- Appositi regolamenti interni disciplineranno il funzionamento degli uffici amministrativi, dei servizi, dei rapporti con gli assistiti, in conformità alle disposizioni di legge e alle norme generali del presente Statuto.

2- Per l'attuazione delle attività la Fondazione potrà assumere direttamente personale.

Art.13)- AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E DEL PATRIMONIO

1- Spetta al Consiglio di Amministrazione adottare tutti i provvedimenti relativi alla gestione finanziaria e del patrimonio della Fondazione.

Art.14)- L'ESERCIZIO FINANZIARIO

1- L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art.15) - I REVISORI DEI CONTI

1- Il Collegio dei Revisori dei conti verrà eletto ai sensi delle norme vigenti in materia.

Art.16)- LE RENDITE

1- Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione delibera circa l'erogazione delle rendite, che devono essere destinate al funzionamento ed al potenziamento dei servizi.

2- Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione

stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

3- La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.17)- ESTINZIONE

1- In caso di sua estinzione o scioglimento, per qualunque causa, la Fondazione provvede a devolvere il residuo patrimonio ai sensi del Codice Civile, in via prioritaria ai Comuni sul territorio dei quali sono stati realizzati i Centri per Disabili o, in subordine, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale e pubblica, sentito l'organismo di controllo cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In ogni caso i destinatari sono vincolati ad utilizzare i beni esclusivamente a favore di persone disabili secondo i fini statutari della Fondazione.

Art.18)- NORME FINALI E DI SALVAGUARDIA

1- La qualifica di ONLUS è riconosciuta dagli Organi preposti a norma delle leggi vigenti.

2- Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa rinvio a quanto previsto dal Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge che regolano la materia.

F.to Alberto Fenzi

F.to Antonio Pastorello

F.to Marco Porceddu Cilione Notaio (L.S.)

Copia conforme all'originale munito delle prescritte firme che si rilascia per uso fiscale.

Verona, li 7 Settembre 2017

